



Segreteria Nazionale
Via Cavour 58, 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 842/19 S.N.

Roma, 10 luglio 2019

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis

OGGETTO: Ufficio di Polizia di Frontiera presso gli Scali Marittimo ed Aereo di Venezia.

Il dirigente nega il doppio trattamento di vitto o, in alternativa, due buoni pasto (ticket) nel caso in cui l'attività lavorativa svolta presso gli uffici ritenuti "sedi disagiata" abbia una durata continuativa di almeno nove ore.

Richiesta di intervento urgente.

Preg.mo Direttore,

con circolare a firma del Signor Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli, avente ad oggetto "Servizio sostitutivo di mensa – Attribuzione buoni pasto (ticket)", emanata immediatamente dopo un incontro tenutosi in data 16.1.2019 tra l'Amministrazione centrale, il COISP e le altre OO.SS., è stato puntualizzato che:

Nel presente contesto, riferito esclusivamente alla richiamata situazione di cui alla lettera b) della legge 18 maggio 1989, n. 203 - fermo restando quanto sinora disciplinato in relazione al diritto a fruire di un solo pasto - si ritiene, altresì, opportuno dettare un univoco criterio anche in ordine alla possibilità del doppio trattamento di vitto o, in alternativa, di due buoni pasto (ticket), sul presupposto che, in relazione alla prolungata durata delle attività lavorative, il personale maturi il diritto a fruire del beneficio della "mensa obbligatoria di servizio" sia per il pranzo che per la cena. Pertanto, al personale dipendente verrà erogato un doppio trattamento di vitto o, in alternativa, due buoni pasto (ticket) nel caso in cui l'attività lavorativa svolta, indipendentemente dalla tipologia di turno o di servizio, abbia una durata continuativa di almeno nove ore - con esclusione del periodo dedicato alla fruizione della pausa pasto (almeno 30 minuti) - e comprenda per intero sia la fascia oraria 14/15 sia la fascia oraria 20/21.

Quanto sopra voleva chiaramente significare che il personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio (articolo 1 lett. b della legge 18 maggio 1989, n. 203) e che è obbligato ad espletare un servizio la cui durata è di almeno nove ore continuative e comprenda per intero sia la fascia oraria 14/15 sia la fascia oraria 20/21, ha diritto al doppio trattamento di vitto gratuito o, in alternativa, a due buoni pasto (ticket), a prescindere dal fatto che sia impiegato o meno in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi (articolo 1 lett. a della legge 18 maggio 1989, n. 203), che sia o meno impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale (articolo 1 lett. c della legge 18 maggio 1989, n. 203).

Che fosse così è stato chiaro a tutti i partecipanti alla suesposta riunione, e ad altre successive, ed in tal senso è stato compreso da tutti gli Uffici di Polizia (la circolare del Capo della Polizia è più che esplicita!) ad esclusione di qualche dirigente, tant'è che in una bozza di ulteriore circolare che l'Amministrazione centrale aveva posto all'attenzione delle OO.SS. con nota del 12 febbraio 2019, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria aveva puntualizzato che:

Continuano a pervenire richieste in ordine alla concreta e corretta applicazione della normativa vigente in materia di mense di servizio, in relazione alle quali si ritiene di dover fornire indicazioni, distintamente per ciascuna delle seguenti fattispecie, al fine di garantire, sull'intero territorio nazionale, uniformità di trattamento del personale appartenente alla Polizia di Stato.

-
- erogazione del doppio trattamento di vitto in sede disagiata e in servizi di ordine pubblico;
-

EROGAZIONE DEL DOPPIO TRATTAMENTO DI VITTO IN SEDE DISAGIATA E IN SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO

... si ritiene opportuno confermare, anche per le citate situazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera c) della legge 203/1989, l'applicabilità dell'univoco criterio dettato con circolare n. 0000804 del 17 gennaio 2019, in ordine alla possibilità dell'erogazione del doppio trattamento di vitto o, in alternativa, di due buoni pasto (ticket), sul presupposto che, in relazione alla prolungata durata delle attività lavorative, il personale maturi il diritto a fruire del beneficio della mensa obbligatoria di servizio sia per il pranzo che per la cena.

Pertanto, anche per i servizi di ordine pubblico e per le sedi disagiate, al personale dipendente verrà erogato un doppio trattamento di vitto o, in alternativa, due buoni pasto (ticket) nel caso in cui l'attività lavorativa svolta, indipendentemente dalla tipologia di turno o di servizio, abbia una durata continuativa di almeno nove ore – con esclusione del periodo dedicato alla fruizione della pausa pasto (almeno 30 minuti) – e non comprenda per intero sia la fascia oraria 14-15 sia la fascia oraria 20-21.

Ebbene, in attesa di potersi nuovamente confrontare de visu (a tal riguardo si sollecita la programmazione di una riunione del tavolo di confronto avviato sull'argomento) così da poter dare il via a quella circolare omnicomprensiva su mensa di servizio, buoni pasto, etc.. che il COISP ha sempre fortemente chiesto e riguardo la quale l'Amministrazione si era espressa favorevolmente, è di tutta evidenza la necessità di un Suo immediato intervento, preg.mo Direttore, nei confronti del dirigente dell'Ufficio di Polizia di Frontiera presso gli Scali Marittimo ed Aereo di Venezia, il quale ha inteso disporre, con l'allegata nota del 21 giugno scorso, che "il doppio trattamento di vitto o, in alternativa, due buoni pasto (ticket) nel caso in cui l'attività lavorativa svolta abbia una durata continuativa di almeno nove ore" non debba applicarsi presso gli uffici ritenuti "sedi disagiate", così creando una inaccettabile disparità di trattamento tra il personale ed un gravissimo danno economico nei loro confronti.

In attesa di cortese urgente riscontro anche per le vie brevi, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese



POLIZIA DI STATO
UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA
presso gli Scali Marittimo ed Aereo
VENEZIA

u.o. Gestione del Personale/Affari Generali – Aeroporto “Marco Polo”
Viale Luigi Broglio 6/8, 30173 Tessera-Venezia – Tel. 041.2692411
PEC: frontpolaria.ve@pecps.poliziadistato.it

Cat.2.107/2019

Venezia, data del protocollo

OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa - Erogazione del doppio pasto presso gli Uffici in sede disagiata. – DISPOSIZIONI -

AL VICE DIRIGENTE
AL SIG. FUNZIONARIO ADDETTO II SETTORE POLARIA
AL SIG.FUNZIONARIO ADDETTO II SETTORE POLMARE
AL SIG. FUNZIONARIO ADDETTO I SETTORE
AL RESPONSABILE SQUADRA PASSAPORTI E VIGILANZA PORTUALE
AL RESPONSABILE SQUADRA P.G. AMM.VA E SICUREZZA POLMARE
AL RESPONSABILE SQUADRA P.G. AMM.VA E SICUREZZA POLARIA
AL RESPONSABILE DISTACCAMENTO CINOFILI
AL RESPONSABILE NUCLEO TIRATORI SCELTI
AL VISTO DEL PERSONALE POLMARE
AL VISTO DEL PERSONALE PORTO MARGHERA
AL VISTO DEL PERSONALE POLARIA

LL. SS.

^^^^^^

Facendo seguito alla disposizione del 14.02.20198 dello scrivente, in ottemperanza alla circolare del Sig. Capo della Polizia del 17.01.2019 prot. 0000804 , avente ad oggetto il “Servizio sostitutivo di mensa – Attribuzione buoni pasto (Ticket)”, si evidenzia che l’erogazione del doppio pasto presso le sedi disagiate di quest’Ufficio di Specialità (Tessera e Porto Marghera), non potrà essere corrisposto, come disciplinato dall’art.1 lettera C) della Legge 203/1989 , riguardante “Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forse di Polizia”, mentre nelle sedi dove



POLIZIA DI STATO
UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA
presso gli Scali Marittimo ed Aereo
VENEZIA

u.o. Gestione del Personale/Affari Generali – Aeroporto “Marco Polo”
Viale Luigi Broglio 6/8, 30173 Tessera-Venezia – Tel. 041.2692411
PEC: frontpolaria.ve@pecps.poliziadistato.it

si usufruisce della mensa obbligatoria di servizio, e quindi l'Ufficio Scalo Marittimo di Venezia, ex lettera B) del medesimo articolo, potrà essere corrisposto il secondo buono pasto solamente *“qualora l'attività lavorativa svolta, indipendentemente dalla tipologia di turno o di servizio, abbia una durata continuativa di almeno 9 ore nella medesima fascia oraria – con esclusione del periodo dedicato alla fruizione del pasto (di almeno 30 minuti) – e comprenda per intero sia la fascia oraria 14/15 sia la fascia oraria 20/21”*.

I Sigg.ri Responsabili dei singoli Uffici vorranno verificare l'esatto adempimento delle disposizioni del Superiore Ministero, così come il Responsabile del 1^ Settore, oltre a provvedere all'inserimento della presente disposizione sul sito intranet di quest'Ufficio, per quanto di competenza sovrintenderà alla procedura di contabilizzazione.

IL DIRIGENTE
Primo Dirigente della P. di S.
Dott.ssa Rosanna CONTE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 D.Lgs 12.02.1993 nr. 39

ZP/AB